

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 43-1816

**Art. 1, comma 1251 della L.296/2006. Approvazione della scheda attuativa in materia di politiche per la famiglia - Anno 2020. Spesa totale euro 1.142.800,00 di cui finanziamento statale euro 861.600,00 e finanziamento regionale euro 281.200,00 sul bilancio 2020/2022 nell'ambito della Missione 12 Programma 1205.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

l'art. 1, comma 1251, della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 582 della legge 30.12.2018 n. 145, disciplina il Fondo per le politiche della famiglia;

la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" all'art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l'educazione e lo sviluppo culturale;

l'Intesa in sede di Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 7 maggio 2020 (Intesa n. 41/CU del 7 maggio 2020) ha ad oggetto lo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della Famiglia, per l'anno 2020, registrato da parte del competente organo di controllo in data 18 giugno 2020.

Preso atto che:

in attuazione della suddetta Intesa, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, con il DPCM del 14 maggio 2020 ha destinato € 12.000.000,00 per finanziare le attività di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del Covid 19, nonché interventi a supporto della genitorialità anche a supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e nell'ambito delle competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, nonché a supporto della genitorialità;

per la realizzazione delle suddette finalità, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella Tabella A Allegato 1 del relativo Decreto (DPCM 14 maggio 2020) e che per la Regione Piemonte tali risorse sono pari ad € 861.600,00;

come previsto dall'art.3, comma 4 del DPCM, la Regione Piemonte è tenuta a cofinanziare le azioni da realizzare per una quota pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, con risorse proprie, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio regionale o attraverso la valorizzazione di risorse umane e beni e servizi;

il finanziamento assegnato, pari ad € 861.600,00 sarà erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 in un'unica soluzione, dietro presentazione di specifica richiesta da parte della Regione Piemonte, da presentare al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, unitamente al presente provvedimento deliberativo, entro e non oltre l'08.09.2020 con l'indicazione delle azioni individuate dalla Regione stessa, in accordo con le Autonomie Locali, nonché della compartecipazione finanziaria.

Viste:

la Legge 4 Maggio 1983, n. 184, che all'art. 80, comma 4, prevede che le Regioni determinino le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che accolgono minori in affidamento, affinché essa possa fondarsi "sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche"; l'art. 6, comma 8, della legge n. 184/83, così come sostituito dalla legge n. 149/01, dispone che nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati;

la legge regionale 1/2004 che all'art. 42 prevede l'istituzione da parte dei Comuni, in raccordo con i Consultori familiari, di Centri per le famiglie come servizi a titolarità pubblica, che costituiscono uno spazio del territorio dove si costruisce partecipazione e cittadinanza attiva e si promuove la prevenzione del disagio familiare e minorile;

la D.G.R. n. 89-3827 del 04.08.2016 con cui sono state definite le linee guida inerenti a finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie a titolarità pubblica in Piemonte, che costituiscono uno spazio del territorio dove si costruisce partecipazione e cittadinanza attiva e dove le famiglie diventano interlocutori delle istituzioni nei percorsi di inclusione e di sviluppo delle comunità locali.

Considerato che:

- i Centri operano in stretto raccordo con la rete dei Consultori familiari del Dipartimento materno-infantile dell'ASL territoriale di competenza ed il nucleo fondamentale degli interventi assicurati, ruota principalmente intorno alle funzioni di sostegno ed accompagnamento delle responsabilità familiari ed alla promozione e cura dei legami;
- uno degli obiettivi fondamentali dello sviluppo delle azioni regionali in materia risulta essere il rafforzamento e lo sviluppo delle reti territoriali tra i Centri per le Famiglie, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali ed i servizi sanitari, coinvolgendo, oltre ai consultori famigliari, anche i punti nascita ospedalieri presenti sul territorio, in linea con quanto previsto al paragrafo 6. "Rapporti con la Sanità" delle Linee guida inerenti finalità e funzioni dei centri per le Famiglie in Piemonte, approvate con D.G.R. n. 89-3827 del 4.8.2016;
- in particolare, nelle Raccomandazioni inserite nelle citate Linee guida, si fa riferimento alla possibilità di attuare specifici protocolli a livello di ambito di ciascuna azienda sanitaria e/o accordi operativi finalizzati a definire aree di intervento messa a disposizione di personale e di professionalità, nonché modalità di collaborazione congiunta: a tal proposito, in attuazione della presente deliberazione, è intenzione dell'Amministrazione Regionale promuovere azioni congiunte tra i centri per le famiglie ed i punti nascita del Piemonte, in attuazione della raccomandazione sopra richiamata, dando priorità all'area del sostegno alle madri nel periodo immediatamente dopo il parto, periodo particolarmente complesso ed importante per il benessere delle nuove famiglie.

Vista la Legge 4 Maggio 1983, n. 184, che all'art. 6, comma 8, così come sostituito dalla legge n. 149/01, dispone che nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico alle famiglie affidatarie di minori e per le adozioni difficili; con D.G.R. n. 10-6456 del 7.10.2013, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle famiglie che accolgono i minori con handicap accertato e/o di età superiore ai dodici anni e per il parziale rimborso degli oneri sostenuti a tal fine dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- con D.G.R. n. 56-9722 del 30 settembre 2008, l'Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno specifico

finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili;

- con D.G.R. n. 10-6456 del 7.10.2013, l'Amministrazione regionale ha inteso riportare in un unico testo tutte le previsioni inerenti gli interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella tipologia sopra indicata, dando altresì conto delle integrazioni progressivamente introdotte, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel tempo, al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale; con il citato provvedimento, è stato stabilito inoltre che il contributo spese mensile è equiparato al contributo base per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento.

Preso atto inoltre che:

- con D.G.R. n. 56-9881 del 20.10.2008 la Regione Piemonte da tempo sostiene la rete degli interventi a sostegno delle gestanti e madri in difficoltà, in un'ottica di prevenzione delle situazioni di rischio, anche in raccordo con gli interventi attivati a favore delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati, ai sensi della LR 16/06;
- in specifico, con D.G.R. n. 4-1389 del 22.5.2020 è stata approvata l'adesione della Regione Piemonte al secondo protocollo d'intesa con il Comune di Torino e con l'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano di Torino per la realizzazione di un punto di riferimento per l'accesso e la raccolta delle richieste e delle segnalazioni di emergenza di gestanti e madri con bambino in condizioni di fragilità e svantaggio e a rischio di esclusione sociale, di cui al precedente protocollo siglato con D.G.R. n. 17-684 del 1.12.2014;
- il servizio "Call Center" si qualifica come servizio unico nell'intero territorio regionale ed è un punto di raccordo tra servizi pubblici ed enti del privato sociale che operano a sostegno della maternità e della genitorialità: in questa prospettiva, è intenzione dell'Amministrazione regionale consolidare adeguate strategie di rafforzamento del Call center in raccordo con i servizi sociali e sanitari competenti (ambito della tutela materno infantile) per ampliare l'offerta attualmente resa dal call center a favore di tutte le neomamme del territorio regionale, con modalità da individuare di concerto con gli enti gestori ed i punti nascita ospedalieri.

Ritenuto, pertanto,

- di dare attuazione alla suddetta Intesa CU n. 41 del 7 maggio 2020, attraverso la promozione, sviluppo e realizzazione delle iniziative in precedenza descritte, afferenti al potenziamento delle attività e degli interventi dei Centri per le Famiglie, specificamente finalizzate al sostegno ed accompagnamento alla genitorialità, al sostegno alle famiglie adottive di minori di età superiore a 12 anni e/o con handicap accertato e di sostegno al progetto di Call Center ed accoglienza in emergenza di gestanti, madri sole con bambino approvando la scheda progetto "Azioni ed interventi volti al supporto delle attività di sostegno alla maternità, genitorialità e cura dei legami" di cui all'allegato 1 della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il costo per l'attuazione del suddetto progetto, è pari a € 1.142.800,00 al quale concorrono i seguenti finanziamenti:
- per la somma di € 861.600,00 attraverso risorse statali di cui al suddetto DPCM del 14 maggio 2020 che saranno iscritte nel bilancio finanziario gestionale 2020-2022, ad avvenuto trasferimento delle risorse, sulla base dell'art. 3, comma 5 ripartita nel modo seguente:

Esercizio 2020:

- € 551.340,00 da iscriversi sul cap. 153880/2020 a favore di Comuni e Consorzi di enti locali;
- € 58.800,00 da iscriversi sul cap. 180576/2020 a favore di istituzioni sociali private;

Esercizio 2021:

- € 45.000,00 da iscriversi sul cap. 153880/2021 a favore di Comuni e Consorzi di enti locali;

Esercizio 2022:

- € 206.460,00 da iscriversi sul cap. 153880/2022 a favore di Comuni e Consorzi di enti locali;
- per la somma di € 281.200,00 a valere sul bilancio regionale, pari al 32,63% del finanziamento assegnato dal Decreto alla Regione Piemonte, e ripartita nel modo seguente:

Esercizio 2020:

- € 100.000,00 pari alla prima quota di cofinanziamento regionale, con i fondi di cui al cap. 179629/2020, a favore di Comuni e Consorzi di enti locali, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 21.200,00 pari alla prima quota di cofinanziamento regionale, con i fondi di cui al cap. 189560/2020, a favore di istituzioni sociali private, che presenta la necessaria disponibilità;

Esercizio 2021:

- € 120.000,00 pari alla rimanente quota di cofinanziamento regionale, attraverso i fondi di cui al bilancio pluriennale regionale, cap. 179629/2021, a favore di Comuni e Consorzi di enti locali, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 40.000,00 pari alla prima quota di cofinanziamento regionale, con i fondi di cui al cap. 189560/2021, a favore di istituzioni sociali private, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte:

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;

vista la legge regionale n. 1/2004;

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 10-1476 del 05/06/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”;

visto l’art. 1, commi 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 1, comma 582 della legge 30.12.2018 n. 145 e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia;

vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata n. 41 /CU del 7 maggio 2020;

visto il D.P.C. M. del 14 maggio 2020;

visto il parere favorevole dell’ANCI Regionale, espresso in data 27 luglio 2020.

Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione della scheda progetto da parte del Ministero della programmazione regionale, di cui all’Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata ed in uscita, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, dei fondi statali nell’ambito della Missione 12 “Diritti

sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 05 “Interventi per le famiglie” (capitoli di entrata 27180 e di spesa 153880 e 180576) per un importo pari a euro 861.600,00.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

- di approvare, in riferimento all’art. 1, comma 1251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed in attuazione del DPCM del 14 maggio 2020, in materia di politiche per la famiglia, la scheda di cui all’Allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla realizzazione di “Azioni ed interventi volti al supporto delle attività di sostegno alla maternità, genitorialità e cura dei legami”;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.142800,00 si farà fronte nel modo seguente: per la somma di € 861.600,00 attraverso risorse statali di cui al suddetto DPCM del 14 maggio 2020 che saranno iscritte nel bilancio finanziario gestionale 2020-2022, ad avvenuto trasferimento delle risorse, sulla base dell’art. 3, comma 5 ripartita nel modo seguente:

Esercizio 2020:

- € 551.340,00 da iscriversi sul cap. 153880/2020a favore di Comuni e Consorzi di enti locali;
- € 58.800,00 da iscriversi sul cap. 180576/2020a favore di istituzioni sociali private;

Esercizio 2021:

- € 45.000,00 da iscriversi sul cap. 153880/2021a favore di Comuni e Consorzi di enti locali;

Esercizio 2022:

- € 206.460,00 da iscriversi sul cap. 153880/2022a favore di Comuni e Consorzi di enti locali;
- per la somma di € 281.200,00 a valere sul bilancio regionale, pari al 32,63% del finanziamento assegnato dal Decreto alla Regione Piemonte, e ripartita nel modo seguente:

Esercizio 2020:

- € 100.000,00 pari alla prima quota di cofinanziamento regionale, con i fondi di cui al cap. 179629/2020, a favore di Comuni e Consorzi di enti locali, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 21.200,00 pari alla prima quota di cofinanziamento regionale, con i fondi di cui al cap. 189560/2020, a favore di istituzioni sociali private, che presenta la necessaria disponibilità;

Esercizio 2021:

- € 120.000,00 pari alla rimanente quota di cofinanziamento regionale, attraverso i fondi di cui al bilancio pluriennale regionale, cap. 179629/2021, a favore di Comuni e Consorzi di enti locali, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 40.000,00 pari alla prima quota di cofinanziamento regionale, con i fondi di cui al cap. 189560/2021, a favore di istituzioni sociali private, che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare competente:
  - la trasmissione del presente atto deliberativo al Dipartimento Politiche per la Famiglia, come richiesto, ai fini dell’erogazione dell’importo di € 861.800,00 quale quota di finanziamento statale della scheda progettuale di cui all’Allegato 1 sopra citato;
  - l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;
  - la trasmissione al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di tutti i dati necessari al monitoraggio ed inerenti in particolare gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/ o le attività finanziate;
- di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Ministero della scheda attuativa della programmazione regionale, di cui all’Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata ed in uscita, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, dei fondi statali nell’ambito della Missione 12 “Diritti

sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 05 “Interventi per le famiglie” (capitoli di entrata 27180 e di spesa 153880 e 180576) per un importo pari a euro 861.600,00;

- di attivare tutti le azioni attuative di cui al capitolo 6. delle “Linee guida inerenti finalità e funzioni dei centri per le Famiglie in Piemonte”, approvate con D.G.R. n. 89-3827 del 4.8.2016, in raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i consultori famigliari, i punti nascita ospedalieri presenti sul territorio regionale ed il Call center madre bambino.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

<b>SCHEDA PROGETTO</b>
------------------------

<b>Azioni ed interventi volti al supporto delle attività di sostegno alla natalità, alla genitorialità e cura dei legami</b>
--

<b>AZIONI PREVISTE</b>	<p>La <b>Legge regionale 1/2004</b> (applicativa della legge quadro nazionale 328/2000) con particolare riferimento alla parte II della legge "politiche di promozione regionale", capo I Politiche per le famiglie riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento, richiamando l'impegno della Regione nella programmazione della rete integrata dei servizi sul proprio territorio e valorizzando le risorse di solidarietà della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali.</p> <p>Tale quadro normativo regionale trova il suo principale riferimento all'art. 42 che prevede espressamente l'istituzione di Centri per le famiglie, finalizzati a <i>"sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia"</i>. I Centri, radicati e diffusi sul territorio regionale da molti anni, operano in stretto raccordo con i consultori familiari del Dipartimento materno- infantile dell'ASL di competenza, attraverso l'offerta di un repertorio di interventi riconducibili alle aree della promozione della salute e dello stato di benessere delle famiglie, nonché della promozione e prevenzione primaria e interventi di prevenzione secondaria.</p> <p>Il sistema dei Servizi sociali e sanitari piemontesi, nel suo quotidiano operare, vanta una lunga tradizione nel lavoro professionali di ascolto, sostegno e accompagnamento delle famiglie non necessariamente in condizioni di vulnerabilità, con la finalità di promuovere il pieno esercizio della genitorialità e della cura dei legami familiari, quali elementi favorenti un armonico sviluppo psicofisico dei minori nella loro crescita, e di forte prevenzione ai rischi connessi al disagio minorile espresso in molteplici forme.</p> <p>L'ottica di intervento professionale oltrepassa le azioni messe in campo dal sistema dei Servizi sociali e sanitari nell'ambito del lavoro di cura e protezione dei minori, per affiancarsi alle famiglie nel preservare e/o proteggere la salute e la sicurezza delle famiglie e dei loro figli. Progressivamente si intende predisporre un modello organizzativo interdisciplinare ed efficace e un percorso metodologico flessibile, ma strutturato che accompagni operatori, famiglie e servizi nell'individuazione dell'intervento più appropriato per la soluzione delle vulnerabilità delle capacità genitoriali.</p> <p>Questa metodologia professionale trova ampia risonanza nelle <b>linee guida nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità</b>, approvate nel dicembre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 27-8638 del 29.3.2019 per favorire una visione condivisa dell'area di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando obiettivi trasversale le relative azioni da mettere in campo e consolidando le sinergie con il mondo educativo da sempre attivamente coinvolto nella promozione della genitorialità positiva.</p> <p>In questo contesto, ben si inserisce il complesso degli interventi e delle attività realizzate dagli oltre 40 Centri per le famiglie sul territorio piemontese in questi anni di attività al servizio delle famiglie.</p> <p>Infatti, i Centri per le famiglie considerano e valorizzano le famiglie quali soggetti attivi per i quali e con i quali lavorare così da creare saperi condivisi, stabilire alleanze educative, vivere esperienze comunitarie</p>
------------------------	--

che permettano ai genitori di svolgere al meglio il loro compito.

Il Centro per le famiglie, ai sensi delle **linee guida regionali su ruoli e funzioni dei Centri per le famiglie**, approvate con DGR n. 89 – 3827 del 4 /8/2016 si configura come uno spazio del territorio dove si costruisce partecipazione e cittadinanza attiva, dove le famiglie diventano soggetti interlocutori delle istituzioni e un luogo in cui, attraverso percorsi di inclusione e azioni di sviluppo delle comunità locali, si rafforzano i legami e le reti sociali. I centri sostengono interventi e azioni in favore della natalità attraverso attività rivolte a singoli, coppie che stanno maturando l'intenzione di divenire genitori, genitori, a gruppi o reti di famiglie e alla comunità locale.

Le principali azioni dei Centri per le famiglie riferite al sostegno ed all'accompagnamento della genitorialità, sono da intendersi nell'accezione più estesa di *"sostegno agli impegni ed alle reciproche responsabilità dei componenti della famiglia"* come previsto dalla L. R n. 1/2004, con la raccomandazione che i Centri per le famiglie operino in stretto raccordo con i servizi sociali e sanitari esistenti, inclusi i consultori famigliari del Dipartimento materno infantile dell'Asl di competenza territoriale.

Infine, ma non per ordine di importanza, si menziona la recente legge regionale n. 13 del 5.4.2019, "Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione)" con la quale si è voluto:

- rafforzare il ruolo dei centri famiglie fortemente collocati nel sistema dei servizi territoriali (art. 3 comma 2);
- istituire la consulta regionale per le famiglie, con compiti di coordinamento di attività in favore delle famiglie, formulazione di proposte e pareri sulla programmazione regionale aventi ricaduta sulle politiche per le famiglie nonché attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari realizzate sul territorio regionale.

Parallelamente al quadro sopra descritto, la Regione Piemonte in questi anni si è distinta anche per la promozione di ulteriori due politiche di sostegno alla maternità ed alle famiglie nell'accezione più ampia del termine, tra cui nello specifico:

1) Sostegno alle famiglie adottive di minori di età superiore ai 12 anni e/o con handicap accertato: l'Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato.

La Legge 4 Maggio 1983, n. 184, all'art. 6, comma 8, così come sostituito dalla legge n. 149/01, dispone che nel caso di adozione di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati.

Con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l'Amministrazione Regionale ha previsto, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo economico; con DGR n. 10-



6456 del 7.10.2013, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle famiglie che accolgono i minori con handicap accertato e/o di età superiore ai dodici anni e per il parziale rimborso degli oneri sostenuti a tal fine dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

L'Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall'anno 2008, l'assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili;

Con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, l'Amministrazione regionale ha inteso riportare in un unico testo tutte le previsioni inerenti gli interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella tipologia sopra indicata, dando altresì conto delle integrazioni progressivamente introdotte, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel tempo, al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale; con il citato provvedimento, è stato stabilito inoltre che il contributo spese mensile è equiparato al contributo base per l'affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Ente gestore titolare dell'intervento.

2) Sostegno alla maternità e genitorialità attraverso le attività di Call Center ed accoglienza in emergenza di gestanti, madri sole con bambino: in linea con il quadro normativo previsto dalla LR 1/2004 di sostegno alla maternità ed alle responsabilità familiari, la Regione Piemonte sin dal 2008, con DGR n. 56-9881 del 20.10.2008, ha fortemente sostenuto, anche attraverso finanziamenti annuali per il sostegno all'attività svolta da parte del Comune di Torino e dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, la rete degli interventi a sostegno delle gestanti e madri in difficoltà, in un'ottica di prevenzione delle situazioni di rischio, anche in raccordo con gli interventi attivati a favore delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati, ai sensi della LR 16/06.

Con DGR n. 4-1389 del 22 .5.2020 è stato approvato lo schema del nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, il Tribunale per i minorenni, la Città della Salute e della Scienza e altri soggetti partner allo stesso aderenti, per la partecipazione al "Coordinamento Madre- Bambino", quale rinnovato strumento di collaborazione a seguito del primo protocollo, approvato con DGR n. 17-684 del 1.12.2014.

L'azione da attivare, ai sensi dell'Intesa n. 41/CU del 7.05.2020, si propone quindi di proseguire nel potenziamento di questi tre ambiti di attività e servizio di promozione delle famiglie del sostegno alla genitorialità nonché a supporto della genitorialità sopra descritti:

1) Centri per le famiglie attraverso l'implementazione di attività di sostegno alla genitorialità, rivolte alla promozione dell'agio e del benessere delle famiglie e dei loro figli specie nel periodo dei cosiddetti primi 1000 giorni, con particolare attenzione alle famiglie che vivono le normali fasi evolutive del ciclo di vita della coppia (fase del concepimento e della gravidanza) e/o familiare durante le fasi critiche come separazione/divorzio, conflittualità elevate, crisi della coppia, nascita di un figlio disabile, recente immigrazione, disoccupazione, malattia o eventi luttuosi.

2) Sostegno alle famiglie adottive di minori di età superiore ai 12 anni e/o con handicap accertato: attraverso l'assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell'anno di riferimento:

	<p>- abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto;</p> <p>- abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d'adozione presso coppie residenti fuori regione, in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell'adozione in base alla normativa vigente.</p> <p>In base al monitoraggio sulle rendicontazioni trasmesse dagli Enti Gestori si prevede l'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute dagli stessi definito proporzionalmente in base al numero dei casi in carico e all'entità della spesa sostenuta.</p> <p><u>3) sostegno alle attività di call center ed accoglienza in emergenza di gestanti, madri sole con bambino</u> in situazione di svantaggio e di fragilità attraverso la messa a disposizione del servizio di call center H 24, ore notturne e giorni festivi inclusi, compreso il servizio di mediazione interculturale e di accoglienza di pronto intervento in favore di donne gestanti, nuclei madri con bambini in condizioni di fragilità e svantaggio e a rischio di esclusione sociale.</p>
<p><b>DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO</b></p>	<p>Il finanziamento è finalizzato al sostegno delle attività in precedenza descritte, svolte rispettivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centri per le Famiglie, ed afferenti all'ambito generale del sostegno alla genitorialità ed alla cura dei legami familiari in ottica preventiva, a sostegno del benessere delle famiglie e di contrasto al disagio minorile.</li> <li>- Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che abbiano erogato finanziamenti a sostegno delle famiglie adottive di minori di età superiore ai 12 anni e/o con handicap accertato.</li> <li>- Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano e Comune di Torino che gestiscono il complesso di attività inerenti il progetto "Call center ed accoglienza in emergenza di gestanti, madri sole con bambino".</li> </ul> <p>I destinatari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>n. 44 Centri per le Famiglie a titolarità pubblica</b>, attivati dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali piemontesi, attraverso la suddivisione della quota dell'85% del budget disponibile tra i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che, in base al monitoraggio nazionale attivato a dicembre 2017, e recentemente aggiornato, risultino titolari di un centro per le famiglie, istituito ed operante ai sensi dell'art. 42 della LR 1/2004.</li> </ul> <p>I fondi disponibili saranno suddivisi in quota uguale tra tutti gli enti titolari dei Centri per le Famiglie. Al fine di tener conto della particolare dimensione territoriale e demografica e delle caratteristiche dell'utenza della Città di Torino, la quota da assegnarsi a tale Ente sarà pari alla quota singola moltiplicata per 4.</p> <p>La restante quota del 15% sarà ripartita tra i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che, sia pure in assenza di un centro per le Famiglie, realizzano interventi di sostegno alla natalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali della Regione Piemonte</b> che abbiano erogato finanziamenti a sostegno delle famiglie adottive di minori di età superiore ai 12 anni e/o con handicap accertato.</li> <li>- <b>Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano e Comune di Torino</b> in qualità di firmatari del protocollo di intesa con la Regione Piemonte nonché gestori del servizio di "Call Center ed accoglienza in emergenza di gestanti, madri sole con bambino", attraverso il</li> </ul>

	riconoscimento di un contributo economico a sostegno delle spese per lo svolgimento delle funzioni del Servizio di Call Center e di accoglienza in emergenza a favore delle gestanti e delle madri sole con bambino in situazione di difficoltà e a rischio di esclusione.							
SOGGETTI RESPONSABILI DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	<b>DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE</b>							
COSTO TOTALE <u>€ 1.142.800,00</u>	DI CUI	<table border="1" data-bbox="692 405 1492 685"> <tr> <td data-bbox="692 405 1054 483">A CARICO DEL FONDO NAZIONALE</td> <td data-bbox="1054 405 1492 483"><u>€861.600,00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="692 483 1492 562">COFINANZIAMENTO REGIONALE (da assicurarsi attraverso risorse proprie) <u>€281.200,00</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="692 562 1492 685">COFINANZIAMENTO REGIONALE (da assicurarsi attraverso la valorizzazione delle risorse umane) <u>€0</u></td> </tr> </table>	A CARICO DEL FONDO NAZIONALE	<u>€861.600,00</u>	COFINANZIAMENTO REGIONALE (da assicurarsi attraverso risorse proprie) <u>€281.200,00</u>		COFINANZIAMENTO REGIONALE (da assicurarsi attraverso la valorizzazione delle risorse umane) <u>€0</u>	
A CARICO DEL FONDO NAZIONALE	<u>€861.600,00</u>							
COFINANZIAMENTO REGIONALE (da assicurarsi attraverso risorse proprie) <u>€281.200,00</u>								
COFINANZIAMENTO REGIONALE (da assicurarsi attraverso la valorizzazione delle risorse umane) <u>€0</u>								
TEMPI E MODALITA' D'ATTUAZIONE	<p><b>Cronoprogramma e piano finanziario</b></p> <p><b>- Centri Famiglie:</b> risorse complessivamente assegnate €758.200,00 di cui: risorse statali €688.200,00 risorse regionali €70.000,00 Individuazione dei beneficiari delle risorse, riparto dei fondi: entro il 31.12. 2020. Erogazione acconto risorse statali: a seguito accertamento ed impegno della relativa entrata. Erogazione acconto risorse regionali: previo impegno risorse entro il 31.12.2020. Erogazione saldo risorse statali e regionali: a seguito della verifica delle rendicontazioni da presentare entro il 30.6.2022 Monitoraggio dati ed attività: entro 30.6.2022.</p> <p><b>- Enti gestori delle funzioni socio assistenziali:</b> risorse complessivamente assegnate €189.600,00 di cui: risorse statali €114.600,00 risorse regionali €75.000,00 Individuazione dei beneficiari delle risorse, riparto dei fondi: entro il 31.12. 2020. Erogazione acconto risorse statali: a seguito accertamento ed impegno della relativa entrata. Erogazione acconto risorse regionali: previo impegno risorse entro il 31.12.2020. Erogazione saldo risorse statali e regionali: a seguito della verifica delle rendicontazioni da presentare, unitamente ai dati sulle attività svolte, entro il 31.12.2021. Monitoraggio dati ed attività: entro il 30.09.2021.</p> <p><b>- Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano e Comune di Torino:</b> risorse complessivamente assegnate €195.000,00 di cui: risorse statali €58.800,00 risorse regionali €136.200,00 Individuazione dei beneficiari delle risorse, riparto dei fondi: entro il 31.12. 2020. Erogazione acconto risorse statali: a seguito accertamento ed impegno della relativa entrata. Erogazione acconto risorse regionali: previo impegno risorse entro il 31.12.2020. Erogazione saldo risorse statali e regionali: a seguito della verifica delle rendicontazioni da presentare entro il 31.12.2021 Monitoraggio dati ed attività: entro il 30.11.2021.</p>							